L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
DT I - LOMBARDIA
Ufficio di Supporto
Sezione Acquisti

Prot.:	1086/RI	Milano, 10 giugno 2021
CIG.:	7582037EDA	
Conto di budget	FD_05200030	
Codice articolo	VARI	

DETERMINAZIONE

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO l'art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135 che ha disposto, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n.56 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 46256/RU del 18 aprile 2019 con la quale è stato istituito, tra gli altri, l'Ufficio Risorse della Direzione Regionale per la Lombardia;

VISTA la nota prot. n. 47749/RU del 26 aprile 2019 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha affidato la direzione dell'Ufficio Risorse a Gianluigi D'Urso;

VISTE le Determinazioni Direttoriali prot. n. 155370/RU del 25 maggio 2020 e prot. n. 206049/RU del 26 giugno 2020 con le quali, fra gli altri, è stato istituito ed attivato, con decorrenza 1° luglio 2020, il vigente modello organizzativo delle Direzioni Territoriali;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 2435/RI del 01 luglio 2020 riguardante la vigente articolazione della Direzione Territoriale per la Lombardia;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi attraverso le convenzioni CONSIP di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e prevede l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi

sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall' art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018) aventi valore maggiore di € 5.000,00 (euro cinquemila/00);

VISTO il piano degli acquisti di beni e servizi relativo al biennio 2018-2019 approvato con nota prot. 54608/RU del 16 maggio 2018 di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATE le Determinazioni prot. n. 5513/RI del 20.07.2018, prot. 5618/RI del 25.07.2018 e prot. 5997/RI del 24.08.2018;

CONSIDERATO che in data 01.10.2018 sono scaduti i termini di presentazione delle offerte e che in data 25 ottobre alle ore 11.30 è stata aperta la seduta pubblica per l'avvio dell'analisi delle buste amministrative virtuali;

CONSIDERATO che dall'analisi della busta amministrativa virtuale del RTI costituendo M.A.P.I.A. srl e ITALSERVICE srl non si evince la delega per l'effettuazione del sopralluogo e che nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione è stata indicata la percentuale di ripartizione del Servizio di pulizie, ma non l'indicazione di quale Società avrebbe fatto lo smaltimento dei rifiuti speciali;

RICHIAMATI gli artt. 2.5 e 5.1 del Capitolato d'oneri che recitano rispettivamente: "In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti o aggregazione di rete dotate di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente" e "Si precisa che ai fini dell'esecuzione, il fornitore dovrà essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'articolo 212 del D. Lgs. n. 152/2006 alle seguenti categorie: Categoria 4 e Categoria 5";

CONSIDERATO che, in data 08 novembre 2018, con nota prot 42421/RU e con nota prot 42424/RU è stata rivolta ai concorrenti della RTI in costituendo tra la Società M.A.P.I.A. srl e la Società ITALSERVICE srl e ai concorrenti della RTI in costituendo tra le Società Vivaldi e Cardino SpA e la Società Ferco srl una richiesta di integrazione documentale avente ad oggetto l'invio della delega di tutti gli operatori del Raggruppamento temporaneo di imprese per il sopralluogo e l'indicazione di quale Ditta farà lo Smaltimento rifiuti speciali con il numero di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 4 e 5;

CONSIDERATO che al termine assegnato per l'integrazione richiesta, fissato alle ore 10:00 del giorno 12 novembre 2018, non sono giunte comunicazioni dalle Società M.A.P.I.A. srl e ITALSERVICE srl;

CONSIDERATO che, con PEC dell'8 novembre 2018, la Società Vivaldi e Cardino SpA ha inviato copia della delega con la quale la stessa Società ha delegato il sig. Annunziata Luigi ad effettuare il sopralluogo. Nella stessa delega dichiara di essere capogruppo mandataria del RTI costituendo con la società Ferco srl.;

CONSIDERATO che al capitolo 2.5 del Capitolato d'oneri dell'appalto specifico è previsto: "In caso di raggruppamento temporaneo … il sopralluogo è effettuato da un rappresentante … purché munito di delega di tutti gli operatori." e che nel caso specifico, trattandosi di RTI in costituendo, e pertanto il raggruppamento giuridicamente ancora non è in essere, sarebbe stata necessaria anche la delega della Società Ferco srl;

CONSIDERATO poi che la Società L'Ambiente srl ha dichiarato che non è in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e che pertanto intende avvalersi dell'istituto del subcontratto per quanto riguarda l'attività di raccolta e smaltimento rifiuti;

CONSIDERATO che, con nota prot 8201/RI del 13 novembre 2018 è stato posto un quesito all'Area Legale relativamente alle problematiche sorte in sede di analisi della busta amministrativa virtuale della Società L'Ambiente srl;

CONSIDERATO che l'Area Legale ha interessato l'Avvocatura dello Stato;

VISTO il riscontro dell'Avvocatura dello Stato del 05 aprile 2019 che prevedeva l'acquisizione della terna di subappaltatori mediante integrazione documentale;

CONSIDERATO che, con nota prot. 4767/RU del 04 febbraio 2021, è stata rivolta alla Società L'Ambiente srl una richiesta di integrazione documentale avente ad oggetto il soccorso istruttorio per ricevere la terna di subappaltatori;

CONSIDERATO che in data 04 febbraio 2021 la Società L'Ambiente Srl non ha fornito la terna dei subappaltatori ritenendo di non trovarsi nell'istituto del subappalto ma in quello del subcontratto;

RICHIAMATO l'art. 105, comma 2 del D.L.vo 50/2016 che recita espressamente "… Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, … , se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. ... L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. …";

CONSIDERATO che l'importo dell'attività di raccolta e smaltimento rifiuti (risultante dalla sommatoria dell'attività ordinaria e quella straordinaria) è pari al 3% del valore complessivo dell'appalto e pertanto riconducibile all'istituto del subappalto;

RICHIAMATO l'art. 105, comma 6 D.L.vo 50/2016 che recita espressamente: "È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190";

CONSIDERATO che con nota prot. n. 9302/RU del 05.03.2021 è stato chiesto un parere all'ANAC e che nel mese di Maggio è stato pubblicato sul sito internet dell'ANAC l'elenco delle archiviazioni relative al mese di MARZO 2021 inerenti i quesiti giuridici sulla funzione consultiva alla cui riga n. 13 è riportato quale riscontro al quesito di questo Agenzia "istanza non di particolare rilevanza";

IL DIRIGENTE DETERMINA

ARTICOLO 1

Di escludere il RTI in costituendo tra le Società M.A.P.I.A. srl e ITALSERVICE srl, il RTI in costituendo tra le Società VIVALDI e CARDINO SpA, la Società FERCO srl e la Società L'AMBIENTE srl, per le motivazioni indicate in premessa.

ARTICOLO 2

Ammettere alla successiva fase della procedura di gara gli operatori economici di seguito elencati:

- L'AMBIENTE S.R.L.
- L'OPEROSA
- LA LUCENTE SPA
- LACERENZA MULTISERVICE S.R.L.
- MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO
- PULIM 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA
- PULITORI ED AFFINI S.P.A.

ARTICOLO 3

Di demandare all'Ufficio di Supporto – Sezione Acquisti l'espletamento di ogni atto necessario per addivenire al perfezionamento della relativa procedura.

Lo scrivente Gianluigi D'Urso è il Responsabile unico del procedimento per le fasi della presente procedura.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Gianluigi D'Urso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93